



RELATECH S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria
degli Azionisti**

**30 dicembre 2020 - unica
convocazione**

Relatech S.p.A.

Via S. Angiussola, n. 23, Milano (MI)

C.F. e P. IVA 03267710964

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RELATECH S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A. (“**Relatech**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti che si terrà in data 30 dicembre 2020 alle ore 12:00, solo con modalità di collegamento a distanza in merito alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Sede Straordinaria

1. Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l’ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 3 azioni di nuova emissione. Modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica degli articoli 5, 10, 11, 18 e 26 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Sede Ordinaria

3. Approvazione del piano di stock grant denominato “Stock Grant Plan 2021 – 2023” destinato agli amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti, di Relatech S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 7 maggio 2020 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

1. Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l'ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 3 azioni di nuova emissione. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria siete convocati per deliberare in merito alla proposta di frazionamento delle azioni emesse da Relatech S.p.A. e di correlato aumento del numero totale delle stesse, restando invariato l'ammontare del capitale sociale (*c.d. Stock Split*), e di conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Di seguito si illustra il contenuto della modifica proposta nonché la relativa motivazione. Viene inoltre riportato il testo del vigente Statuto sociale, posto a confronto con il testo statutario che si propone di adottare, e con evidenza delle modifiche ed integrazioni proposte.

1. MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

Con riferimento al capitale sociale pari ad Euro 109.225,07, che resta invariato, il Consiglio di Amministrazione propone di effettuare un frazionamento delle numero 10.922.507 azioni ordinarie totali, prive di valore nominale, in numero 32.767.521 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, e assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata, di numero 3 azioni di nuova emissione.

Tale operazione comporterà la riduzione del valore contabile di ciascuna azione ma non spiegherà alcun effetto sulla consistenza del capitale della Società né sulle caratteristiche delle azioni. Tale proposta trova giustificazione nella costante crescita della Società per effetto della quale le azioni hanno registrato nel tempo un andamento più che positivo e hanno conseguito un notevole rialzo del valore di mercato, rispetto al prezzo iniziale di quotazione. Per tale motivo, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre tale *c.d. Stock Split* nell'ottica di facilitare la negoziazione del titolo azionario, favorendo una maggiore liquidità dei titoli stessi e rendendoli quindi apprezzabili a una più ampia platea di investitori. La proposta di frazionamento nel rapporto di 1:3 è fatta tenendo anche in considerazione l'attuale valore di mercato del titolo.

L'operazione di *Stock Split* così proposta comporta la conseguente variazione dell'attuale testo dell'art. 5 dello Statuto Sociale vigente, con sostituzione del numero complessivo delle azioni in cui è diviso il capitale sociale (che resta invariato nella misura di Euro 109.225,07). La Società, ove la proposta qui illustrata fosse approvata dall'assemblea, d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e tenuto conto del calendario di borsa, comunicherà al mercato la data di efficacia del frazionamento e di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dallo stesso con un successivo comunicato. Si precisa che nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, la data di efficacia del frazionamento sarà comunque successiva all'iscrizione della presente delibera. Si precisa che durante tale periodo vi sarà continuità nelle negoziazioni sul titolo. Trattandosi di azioni dematerializzate, l'accredito dei nuovi titoli non richiederà alcun adempimento da parte dei soci; la

procedura avverrà in modo automatico tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione di Monte Titoli S.p.A. Inoltre, si precisa che a seguito del frazionamento le azioni saranno identificate da un nuovo codice ISIN che sarà successivamente comunicato al mercato.

Il Consiglio di Amministrazione vi evidenzia, inoltre, che ove la proposta di frazionamento delle azioni fosse approvata, si rende necessario apportare alcune modifiche in relazione agli aumenti di capitale già deliberati dall'assemblea e ancora non completamente eseguiti, come specificato di seguito:

- quanto all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 per massimi Euro 4.669,00, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., mediante emissione di massime n. 466.900 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di Euro 0,01 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di *stock grant* denominato "Stock Grant Plan 2020-2022" approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, si propone, stante il frazionamento, di rideterminare l'importo massimo del suddetto aumento in massimi Euro 14.007 ed il numero di azioni da emettere da 466.900 a 1.400.700 azioni, fermo restando che alla data della presente relazione risultano emesse n. 116.900 azioni pari a n. 350.700 azioni post frazionamento;
- quanto all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 in via scindibile e con efficacia progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 Cod. Civ, per massimi Euro 1.869,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 186.900 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022" approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, si propone, stante il frazionamento, di rideterminare l'importo massimo del suddetto aumento in massimi nominali Euro 5.607 ed il numero massimo di azioni da emettere da 186.900 a 560.700 azioni, fermo restando che alla data della presente relazione risultano emesse n. 0 azioni pari a n. 0 azioni post frazionamento;
- quanto alla delega ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. deliberata dall'assemblea straordinaria del 14 febbraio 2020, per massimo nominali Euro 25.000 oltre sovrapprezzo in esecuzione della quale potranno essere emesse massime 2.500.000 azioni, si propone di rideterminare l'importo massimo del suddetto aumento in massimi nominali Euro 75.000 oltre sovrapprezzo ed il numero di azioni che possono essere emesse, stante il frazionamento, in massime n. 7.500.000 azioni.

Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'assemblea straordinaria con delibera dell'11 marzo 2019 (come modificata in data 12 giugno 2019) ha deliberato l'emissione di massimi 10.825.800 "Warrant *Relatech 2019 - 2022*" (i "Warrant") e un aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 54.129, oltre sovrapprezzo, a servizio dei Warrant mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 5.412.900 azioni di

compendio, da sottoscrivere in ragione di n. 1 azione di compendio ogni n. 2 Warrant esercitati. Al riguardo, ove venisse approvata la proposta di frazionamento, si rende necessario modificare il regolamento del warrant e quanto deliberato dall'assemblea con riferimento all'aumento di capitale funzionale all'emissione delle azioni di compendio e prevedere che (i) l'importo del suddetto aumento di capitale diventi di massimi nominali Euro 162.387, oltre sovrapprezzo, (ii) in esecuzione dell'aumento di capitale potranno essere emesse massime 16.238.700 azioni, rispetto alle originarie n. 5.412.900 azioni; (iii) le azioni di compendio potranno essere sottoscritte in ragione di n. 3 azioni di compendio ogni n. 2 Warrant esercitati; (iv) il prezzo di esercizio dei warrant relativo al Secondo Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei Warrant) sia pari a Euro 0,86 e il prezzo di esercizio relativo al Terzo Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei Warrant) sia pari a Euro 0,95.

2. **ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA**

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica.

| TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE | NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE |
|--|---|
| <p>Il capitale sociale è fissato in euro 109.225,07 ed è diviso in numero 10.922.507 azioni, prive di indicazione del valore nominale.</p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p>L'assemblea dell'11 marzo 2019 in sede straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile,</p> | <p>Il capitale sociale è fissato in euro 109.225,07 ed è diviso in numero 10.922.507 32.767.521 azioni, prive di indicazione del valore nominale.</p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p>L'assemblea dell'11 marzo 2019 in sede straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile,</p> |

| | |
|--|--|
| <p>fino ad un massimo di nominali euro 54.129, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.412.900 azioni, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Relatech" in ragione di 1 azione ogni n. 2 warrant esercitati e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2023, il capitale sociale, per massimi euro 4.669,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 466.900 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di euro 0,01 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 20202022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 1.869,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 186.900 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 30 giorni antecedenti la data di verifica del</p> | <p>fino ad un massimo di nominali Euro 54.129 162.387,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.412.900 16.238.700 azioni, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Relatech" in ragione di 1 3 azioni ogni n. 2 warrant esercitati e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2023, il capitale sociale, per massimi Euro 4.669,00 14.007,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 466.900 1.400.700 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di euro 0,01 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 20202022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi Euro 1.869,00 5.607,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 186.900 560.700 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media</p> |
|--|--|

raggiungimento degli obiettivi di performance del piano con uno sconto del 15%, da imputarsi per euro 0,01 a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo di nominali euro 25.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della Società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420- ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova

ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 30 giorni antecedenti la data di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance del piano con uno sconto del 15%, da imputarsi per euro 0,01 a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo di nominali euro ~~25.000,00~~ 75.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. ~~2.500.000~~ **7.500.000** azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della Società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420- ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a

| | |
|---|--|
| <p>emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per</p> <p>(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.</p> <p>(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili</p> | <p>ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per</p> <p>(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare</p> |
|---|--|

(eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity) che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 5.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di

le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity) che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 5.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri

conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ. il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro

strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ. il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle

tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Relatech S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili. (ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento

obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Relatech S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili. (ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano

(ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Relatech S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la Società);

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale

offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Relatech S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la Società);

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega

(comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Subordinatamente all'acquisto da parte della Società della qualifica di PMI innovativa, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 del DL 3/2015, fino a quando la società mantenga i requisiti di PMI innovativa dovrà possedere almeno due degli ulteriori requisiti richiesti dall'Articolo 25 comma 2 lettera H) del D.L. n.179/2012.

Qualora, successivamente all'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative la Società perda uno dei requisiti qualificanti previsti dalla legge prima del termine previsto dalla citata normativa, cesserà l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla PMI innovativa sino alla scadenza del relativo termine; le clausole relative alla PMI innovativa manterranno, per quanto consentito dalla legge, efficacia limitatamente alle partecipazioni già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi, con applicazione della disciplina legislativa vigente per le società a responsabilità limitata per tutto quanto non disciplinato.

Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti

sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Subordinatamente all'acquisto da parte della Società della qualifica di PMI innovativa, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 del DL 3/2015, fino a quando la società mantenga i requisiti di PMI innovativa dovrà possedere almeno due degli ulteriori requisiti richiesti dall'Articolo 25 comma 2 lettera H) del D.L. n.179/2012.

Qualora, successivamente all'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative la Società perda uno dei requisiti qualificanti previsti dalla legge prima del termine previsto dalla citata normativa, cesserà l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla PMI innovativa sino alla scadenza del relativo termine; le clausole relative alla PMI innovativa manterranno, per quanto consentito dalla legge, efficacia limitatamente alle partecipazioni già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi, con applicazione della disciplina legislativa vigente per le società a responsabilità limitata per tutto quanto non disciplinato.

Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012,

| | |
|---|---|
| <p>patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 del codice civile.</p> | <p>la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 del codice civile.</p> |
|---|---|

3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica statutaria sopra illustrata non dia luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 cod. civ., in quanto non comporterà né un'alterazione nel capitale della Società né nella sua capitalizzazione di mercato né nelle caratteristiche delle azioni stesse ma avrà lo scopo di incrementare la negoziazione del titolo azionario, che permetterà di accrescere il volume degli scambi tra gli investitori e ottenere quindi una maggior liquidità.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Relatech S.p.A.

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- 1. di approvare la proposta di frazionamento delle numero 10.922.507 azioni ordinarie totali di Relatech S.p.A., prive di valore nominale, in numero 32.767.521 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, mediante frazionamento del loro valore contabile ed assegnazione di n. 3 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria emessa da Relatech S.p.A., in applicazione di un rapporto di assegnazione di 3 nuove azioni per ciascuna azione esistente;*
- 2. di modificare le delibere relative agli aumenti di capitale e alla delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. deliberati in data 14 febbraio 2020 secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

3. *di modificare il regolamento dei warrant “Warrant Relatech 2019 - 2022” ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento e quanto deliberato dall’assemblea da ultimo in data 12 giugno 2019 con riferimento all’aumento di capitale funzionale all’emissione delle azioni di compendio e prevedere che (i) l’importo del suddetto aumento di capitale diventi di massimi nominali Euro 162.387,00 oltre sovrapprezzo; (ii) in esecuzione dell’aumento di capitale potranno essere emesse massime 16.238.700 azioni; (iii) le azioni di compendio potranno essere sottoscritte in ragione di n. 3 azioni di compendio ogni n. 2 warrant esercitati; (iv) il prezzo di esercizio dei warrant relativo al Secondo Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei warrant) sia pari a Euro 0,86 e che il prezzo di esercizio relativo al Terzo Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei warrant) sia pari a Euro 0,95.*
4. *di modificare l’articolo 5 dello Statuto Sociale secondo il testo proposto;*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della delibera che precede e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, la modifica del regolamento dei “Warrant Relatech 2019 – 2022” e l’adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.”*

**2. Proposta di modifica degli articoli 5, 10, 11, 18 e 26 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Egregi Signori

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete convocati per deliberare in merito ad alcune modifiche al testo dello Statuto Sociale.

Di seguito si illustra il contenuto della modifica proposta nonché la relativa motivazione. Viene inoltre riportato il testo del vigente Statuto sociale, posto a confronto con il testo statutario che si propone di adottare, e con evidenza delle modifiche ed integrazioni proposte.

1. MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

Le modifiche si rendono necessarie al fine di adeguare lo Statuto Sociale alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020 e a quanto previsto dal D.L. n.76 del 2020.

Nello specifico le modifiche attengono ai seguenti articoli:

- articolo 5, ferme restando le modifiche che si renderanno necessarie in virtù di quanto proposto al precedente punto all'ordine del giorno ove la proposta di frazionamento venisse approvata, si propone di inserire la previsione contenuta nell'articolo 2441, comma 4 c.c., come da ultimo modificato, in merito alla possibilità di deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente;
- articolo 10, che sarà sostituito interamente con un nuova formulazione, relativo al richiamo volontario della disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto prevista dal TUF, al fine di allineare il *wording* alla scheda sei del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- articolo 11 relativo alla competenza dell'assemblea, con specifico riferimento alla disciplina della revoca dalle negoziazioni, al fine di allineare il *wording* alla scheda sei del Regolamento Emittenti AIM Italia e correggere alcuni errori non materiali;
- articolo 18 relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di prevedere che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinques* del TUF;
- articolo 26 relativo alla composizione del Collegio Sindacale al fine di prevedere che i sindaci siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e specificare le materie e i settori strettamente attinenti a quelli dell'impresa, ai sensi del D.M. 162 del 2000.

1. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica.

| TESTO | VIGENTE | DELLO | STATUTO | NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE |
|-------|---------|-------|---------|-----------------------------------|
|-------|---------|-------|---------|-----------------------------------|

| SOCIALE | |
|---|---|
| <p>ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è fissato in euro 109.225,07 ed è diviso in numero 32.767.521 azioni, prive di indicazione del valore nominale.</p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p>E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale</p> <p>L'assemblea dell'11 marzo 2019 in sede straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali euro 162.387,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 16.238.700 azioni, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Relatech" in ragione</p> | <p>ARTICOLO 5</p> <p>Il capitale sociale è fissato in euro 109.225,07 ed è diviso in numero 32.767.521 azioni, prive di indicazione del valore nominale.</p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p>E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita</p> |

di 3 azioni ogni n. 2 warrant esercitati e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2023, il capitale sociale, per massimi euro 14.007,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 1.400.700 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di euro 0,01 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 20202022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 5.607,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 560.700 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 30 giorni antecedenti la data di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance del piano con uno sconto del 15%, da imputarsi per euro 0,01 a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale

L'assemblea dell'11 marzo 2019 in sede straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali euro 162.387,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 16.238.700 azioni, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Relatech" in ragione di 3 azioni ogni n. 2 warrant esercitati e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2023, il capitale sociale, per massimi euro 14.007,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 1.400.700 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di euro 0,01 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 20202022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 5.607,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 560.700 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo di nominali euro 75.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 7.500.000 azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della Società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o

“Stock Option Plan 2020-2022”, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 30 giorni antecedenti la data di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance del piano con uno sconto del 15%, da imputarsi per euro 0,01 a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo di nominali euro 75.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 7.500.000 azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della Società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai

autonomamente. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity) che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni

sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai

ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 5.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine

poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity) che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 5.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio

eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ. il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio

della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ. il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al

effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Relatech S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili. (ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione)

servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Relatech S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili. (ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441

svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Relatech S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la Società);

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della

cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Relatech S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la Società);

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e

conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Subordinatamente all'acquisto da parte della Società della qualifica di PMI innovativa, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 del DL 3/2015, fino a quando la società mantenga i requisiti di PMI innovativa dovrà possedere almeno due degli ulteriori requisiti richiesti dall'Articolo 25 comma 2 lettera H) del D.L. n.179/2012.

Qualora, successivamente all'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative la Società perda uno dei requisiti qualificanti previsti dalla legge prima del termine previsto dalla citata normativa, cesserà l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla PMI innovativa sino alla scadenza del relativo termine; le clausole relative alla PMI innovativa manterranno, per quanto consentito dalla legge, efficacia limitatamente alle partecipazioni già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi, con applicazione della disciplina legislativa vigente per le società a responsabilità limitata per tutto quanto non disciplinato.

Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo

dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Subordinatamente all'acquisto da parte della Società della qualifica di PMI innovativa, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 del DL 3/2015, fino a quando la società mantenga i requisiti di PMI innovativa dovrà possedere almeno due degli ulteriori requisiti richiesti dall'Articolo 25 comma 2 lettera H) del D.L. n.179/2012.

Qualora, successivamente all'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative la Società perda uno dei requisiti qualificanti previsti dalla legge prima del termine previsto dalla citata normativa, cesserà l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla PMI innovativa sino alla scadenza del relativo termine; le clausole relative alla PMI innovativa manterranno, per quanto consentito dalla legge, efficacia limitatamente alle partecipazioni già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi, con applicazione della disciplina legislativa vigente per le società a responsabilità limitata per tutto quanto non

| | |
|---|---|
| <p>amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art.2436 del codice civile.</p> | <p>disciplinato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art.2436 del codice civile.</p> |
| <p><u>ARTICOLO 10</u></p> <p>A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF").</p> <p>L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione</p> | <p><u>ARTICOLO 10</u></p> <p>Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF e ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina Richiamata").</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della</p> |

ai predetti strumenti finanziari.

L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 10 dello Statuto. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima

offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

Resta inteso che le Norme TUF e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a

| | |
|--|--|
| <p>tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.</p> <p>Anche in difetto di una previsione statutaria in materia di spese, gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p> | |
| <p>ARTICOLO 11</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli</p> | <p>ARTICOLO 11</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di</p> |

effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

~~fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia e su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.~~

Con riferimento all'ipotesi in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva

| | |
|---|---|
| | <p>2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.</p> |
| <p>ARTICOLO 18</p> <p>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero almeno 2 (due) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio superiore a 5 (cinque) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario</p> | <p>ARTICOLO 18</p> <p>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero almeno 2 (due) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio superiore a 5 (cinque) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF .</p> <p>Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.</p> |

ARTICOLO 26

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

ARTICOLO 26

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. ~~I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.~~

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Cod. Civ e di cui all'articolo 2399 del Cod. Civ. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 del TUF, il Sindaco decade dalla carica.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli

| | |
|--|---|
| | <p>amministratori.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono la progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informatici e la fornitura di consulenza e assistenza scientifica, tecnologica e applicativa.</p> |
|--|---|

2. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 cod. civ.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Relatech S.p.A.

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- 1. di approvare le modifiche proposte agli articoli 5, 10, 11, 18, e 26 dello Statuto Sociale;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

1. Approvazione del piano di stock grant denominato “Stock Grant Plan 2021 – 2023” destinato agli amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti, di Relatech S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori azionisti,

con riferimento al primop punto all’ordine del giorno in sede ordinaria, siete convocati in assemblea per deliberare in merito all’approvazione piano di *stock grant* denominato “Stock Grant Plan 2021 – 2023” (il “**Piano di Stock Grant**” o il “**Piano di SG**”), da destinare agli amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti della Società.

Il Piano di Stock Grant, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 dicembre 2020, per quanto di propria competenza, prevede l’attribuzione ai beneficiari di diritti a ricevere gratuitamente azioni della Società, mediante le azioni proprie in portafoglio della Società, al raggiungimento di obiettivi di *performance* individuati dal Consiglio di Amministrazione.

A. Ragioni che motivano l’adozione del Piano di Stock Grant

In linea con la prassi diffusa sui mercati finanziari, si intende implementare un nuovo piano di incentivazione a favore degli amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società quale strumento capace di sviluppare per le risorse chiave un senso di appartenenza attraverso l’attribuzione di strumenti rappresentativi di valore della Società. Nello specifico, in base agli obiettivi che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione il Piano di Stock Grant ha come obiettivo quello di (i) favorire l’integrazione del *management*, focalizzandone l’attenzione verso gli obiettivi strategici del Gruppo; (ii) orientare il *management* verso decisioni che perseguano la creazione di valore del Gruppo nel medio-lungo termine; (iii) allineare gli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti; (iv) fidelizzare e incentivare le risorse umane ritenute rilevanti per il Gruppo, creando al contempo un valido strumento di *retention* e di *attraction*.

In data 14 febbraio 2020 l’assemblea ha già approvato un piano di *stock grant* destinato ai dipendenti apicali di Relatech e di sue società controllate per gli esercizi 2020-2022 e un piano di *stock option* per gli esercizi 2020-2022 destinato agli amministratori, ai *manager* (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di Relatech e di sue società controllate, che rimangono in vigore.

B. Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant ha per oggetto l’attribuzione gratuita di massimi n. 500.000 diritti (i “**Diritti** alla data della presente relazione, che attribuiscono il diritto di ricevere massime 500.000 azioni attualmente in circolazione (nel rapporto di 1 diritto:1azione), fermo restando che, qualora la proposta di frazionamento azionaria di cui al primo punto oggetto della presente relazione fosse approvata dall’assemblea il rapporto di assegnazione muterebbe in 1 diritto: 3 azioni e pertanto le azioni oggetto del piano post frazionamento diventerebbero 1.500.000 la cui maturazione è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, nonché al rispetto dei termini e alle condizioni del Piano di Stock Grant medesimo.

Pertanto, si propone di determinare il numero complessivo massimo di azioni ordinarie Relatech a servizio del Piano di Stock Grant in n. 500.000 azioni alla data della presente relazione,

corrispondenti a n. 1.500.000 azioni post frazionamento pari al 4,58% del capitale sociale della Società. Si segnala che alla data della presente relazione la Società detiene già in portafoglio n. 421.846 azioni ordinarie, pari a n. 1.265.538 azioni post frazionamento.

Essendo basato sull'attribuzione di azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società, il Piano di Stock Grant non determinerà effetti diluitivi sul capitale sociale di Relatech.

Il Piano di Stock Grant si articola in cicli corrispondenti agli esercizi sociali di Relatech che si chiuderanno rispettivamente al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023 (ciascuno un "Ciclo"). Per ciascun Ciclo dovranno essere conseguiti gli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione cui è subordinata l'assegnazione delle azioni.

Il Piano di Stock Grant prevede (i) l'assegnazione gratuita di Diritti ai beneficiari per ciascun Ciclo, (ii) un periodo di maturazione pari a ciascun esercizio oggetto del Piano di Stock Grant; (iii) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento degli obiettivi di *performance* per ciascun esercizio di riferimento del Piano di Stock Grant all'approvazione del bilancio consolidato per ciascuno degli esercizi sociali di riferimento ovvero e alla data di approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020 con riferimento ad eventuali obiettivi intermedi per il primo Ciclo (la "**Data di Verifica**"); (iv) l'assegnazione delle azioni ai beneficiari entro trenta giorni dalla Data di Verifica.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, laddove ritenuto necessario o opportuno per mantenere quanto più possibile invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di volta in volta vigente, i contenuti essenziali del Piano di Stock Grant, provvederà a regolamentare i diritti emergenti e/o modificare e/o integrare le condizioni di assegnazione dei Diritti e/o di attribuzione nonché gli obiettivi di *performance* al realizzarsi di operazioni straordinarie che coinvolgono la Società (e.g. frazionamento e raggruppamento delle azioni, aumento gratuito del capitale della Società, aumento del capitale della Società a pagamento, distribuzione di dividendi straordinari alle azioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento delle azioni, fusioni / scissioni).

La competenza per l'attuazione del Piano di Stock Grant spetterà al Consiglio di Amministrazione, il quale sarà incaricato a tal fine dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare tutti o parte dei suoi poteri, compiti e responsabilità in merito all'attuazione del Piano di Stock Grant ad uno o più degli amministratori esecutivi della Società.

C. Destinatari del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant è rivolto agli amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti della Società. L'individuazione sarà effettuata su base discrezionale da parte del Consiglio di Amministrazione, in ragione degli obiettivi del Piano di Stock Grant (come riportati nel paragrafo "*Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant*"), delle strategie della Società e degli obiettivi da conseguire tenuto conto, tra l'altro, dell'importanza strategica del ruolo nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

Il Piano di Stock Grant prevede quale condizione per l'assegnazione delle azioni l'esistenza del rapporto di amministrazione o di lavoro dipendente con la Società alla Data di Verifica e disciplina,

altresì, i diritti dei beneficiari in caso di cessazione del rapporto di lavoro dovuta ad ipotesi di “good leaver” o “bad leaver” come da prassi per operazioni di questo tipo.

D. Durata del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant avrà durata di tre esercizi sociali, ferma restando l'eventuale liquidazione dei diritti maturati nel successivo esercizio sociale, in linea con le previsioni del Piano di Stock Grant.

E. Trasferibilità dei Diritti e delle Azioni

I Diritti saranno attribuiti ai beneficiari a titolo personale e sono non trasferibili né disponibili “*inter vivos*” e non possano essere costituiti in pegno o garanzia. I Diritti diverranno inefficaci a seguito di tentato trasferimento o negoziazione, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o, in applicazione di norme di legge, pegno o altro diritto reale, sequestro e pignoramento.

Le azioni assegnate ai sensi del Piano di Stock Grant saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità della durata di 1 anno dalla data di assegnazione.

Si segnala, altresì, che ove i beneficiari del Piano di Stock Grant siano parti correlate della società ai sensi della definizione di cui alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente (la “**Procedura OPC**”), non troverà applicazione la relativa disciplina, in quanto si rientrerebbe in un caso di esclusione espressamente previsto dall'art. 2 della Procedura OPC, relativamente “*ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive*”.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione vi ricorda che l'assemblea degli azionisti dell'11 marzo 2019 che ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 330.000 il compenso complessivo lordo annuo, oltre al rimborso delle spese vive documentate per l'esercizio della carica, da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Al riguardo, ove venisse approvato il Piano di Stock Grant, considerato che lo stesso sarà destinato anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche e che l'attribuzione della componente variabile rappresentata dalle azioni oggetto del piano potrebbe determinare il superamento dell'ammontare complessivo di Euro 330.000, siete invitati anche a modificare quanto precedentemente deliberato con riferimento alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 24 dello statuto vigente ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, può essere assegnata un'indennità annua complessiva. Inoltre, l'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione vi propone di modificare parzialmente la delibera assunta in data 11 marzo 2019, prevedendo che, in aggiunta alla remunerazione stabilita dall'assemblea il Consiglio di Amministrazione possa assegnare ai propri membri una remunerazione variabile parametrata al raggiungimento di determinati obiettivi mediante piani di *stock option* e/o *stock grant*.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Relatech S.p.A.

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- 1) di approvare il piano di stock grant denominato "Stock Grant Pian 2021-2023" destinato ad amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti della Società concernente l'attribuzione del diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- 2) di modificare parzialmente la delibera dell'11 marzo 2019 prevedendo che, in aggiunta alla remunerazione stabilita dall'assemblea il Consiglio di Amministrazione possa assegnare una remunerazione variabile ai propri membri parametrata al raggiungimento di determinati obiettivi mediante piani di stock option e/o stock grant;*
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più amministratori, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al piano di stock grant denominato "Stock Grant Pian 2021-2023", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di individuare i beneficiari tra le categorie di destinatari, determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario nel rispetto del numero massimo di n. 500.000 diritti alla data della presente delibera, pari a 1.500.000 diritti post frazionamento, definire gli obiettivi di performance del Gruppo e/o personali per ciascun beneficiario sulla base di cicli in cui si articola il piano, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, procedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock grant nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risulti necessario e/o opportuno ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché in generale, all'esecuzione della presente delibera”.*

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 7 maggio 2020 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria, vi ricordiamo che in data 7 maggio 2020 avete conferito al Consiglio di Amministrazione un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, nei limiti e con le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato ammesse, in una o più volte, per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della relativa deliberazione. Tale delibera aveva fissato in Euro 1.500.000 l'importo utilizzabile per le operazioni di acquisto.

Premesso che in data 15 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha avviato un programma di *buyback* e, alla data della presente relazione, tale importo risulta quasi interamente utilizzato, l'organo amministrativo ha ritenuto opportuno convocare l'assemblea perché conferisca una nuova autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera del 7 maggio 2020 per la parte non eseguita.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società:

- a) di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati e.g. *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*);
- b. di realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- c. di compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d. di costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- e. cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi;

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce

l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% delle azioni ordinarie emesse in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 109.225,07 ed è costituito da 10.922.507 azioni ordinarie prive del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del Codice Civile

In conformità all'art. 2357 del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni proprie la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili. Per consentire le verifiche sulle società controllate saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'articolo 2359-bis del Codice Civile.

Si propone in ogni caso di fissare in Euro 1.500.000, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, l'importo utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.

Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa il Consiglio potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 30% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione –, e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni modo nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e dalle prassi di mercato ammesse.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- (b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- (d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione.

Gli acquisti potranno altresì avvenire con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla

Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui all'art. 10 del vigente statuto sociale di Relatech, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%" c.d. "*whitewash*".

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Relatech S.p.A.

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;
- preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio di Relatech S.p.A. al 31 dicembre 2019, ossia riserve per Euro 5.499.570

Delibera

- 1) di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 7 maggio 2020, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% delle azioni ordinarie emesse, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:
 - a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;
 - b. l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM, dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;
 - c. gli acquisti dovranno essere effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 30 % al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, ad Euro 1.500.000
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

- a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;
- b. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) di conferire al Presidente con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;
- 5) di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Pasquale Lambardi